

Sospesa l'ordinanza di un sindaco che per arginare il diffondersi del Covid 19 ha sospeso tutte le cerimonie religiose in presenza di fedeli, compresi i funerali.

Materia: sanità / salute

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00010/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00040/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2021, proposto dalla

Diocesi di Ozieri, in persona del Vescovo e legale rappresentante pro tempore, Mons. Corrado Melis, e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Bono, in persona del Parroco e legale rappresentante pro tempore, Rev.do Don Mario Curzu, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivano Iai, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bono, in persona del Sindaco e legale rappresentante,
non costituito in giudizio;

nei confronti

Ivan Antuzzi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, prot. n. 158, del Sindaco del Comune di Bono, sottoscritta dal Vicesindaco Nicola Spanu, contenente misure volte ad arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica.

Visto il ricorso proposto dalla Diocesi di Ozieri e dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Bono avverso l'ordinanza con la quale il Vicesindaco del Comune di Bono, facendo uso dei poteri di cui all'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e in sostituzione del Sindaco, ha dettato misure volte ad arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica, disponendo (fra l'altro) la sospensione di tutte le cerimonie religiose in presenza di fedeli, compresi i funerali;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, solo in caso di

estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Considerato che le ricorrenti hanno chiesto l'adozione di una misura cautelare monocratica tenuto conto dei vizi del provvedimento impugnato e considerato che la mancanza di celebrazioni liturgiche *"reca una ferita profonda nel sentimento religioso individuale e collettivo, oltreché, nel caso di celebrazioni funerarie, un vero e proprio vulnus alla pietà per i defunti e le persone a essi care"*, e determina un pregiudizio gravissimo e irreparabile, *"tanto con riferimento alle celebrazioni più solenni, quali la somministrazione dei sacramenti, quanto con riferimento a quelle ordinarie, in particolare la messa della domenica, giorno che, nel paese di Bono, risulta oggi segnato da una tristissima e inaudita sospensione del momento comunitario di preghiera e ringraziamento al Signore"*;

Considerato che le misure oggetto del provvedimento impugnato, e in particolare per quel che riguarda il ricorso in esame, il divieto di svolgimento delle funzioni religiose, trovano il loro dichiarato presupposto nella circostanza che *"in un ristretto arco temporale nel Comune di Bono, purtroppo, si sono registrati nuovi casi di COVID-19"* e che *"il numero comunicato ATS è nettamente inferiore rispetto alle segnalazioni pervenuteci dai diretti interessati, per i quali codesto Comune ha attivato la differenziata COVID-19, che fa supporre un dato relativo a circa 300 positivi"*;

Considerato che -anche a voler ammettere che in casi di

straordinaria necessità ed urgenza, il Sindaco possa adottare provvedimenti ulteriori (e limitati al territorio comunale) rispetto a quelli adottati a livello nazionale e dalla Regione, volti a contenere il diffondersi dell'epidemia da coronavirus- l'esercizio di tale straordinario potere, previsto dall'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000, può essere esercitato solo qualora siano state accertate (ed indicate nell'atto) le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione e gli elementi sui quali si basano le determinazioni assunte;

Considerato che un rigoroso accertamento sui presupposti necessari per l'esercizio del potere straordinario, con l'onere di indicare l'esito degli stessi in motivazione, è ancor più necessario quando, come nella specie, si adotta un atto che limita ulteriormente o preclude del tutto l'esercizio di diritti costituzionalmente rilevanti come la libertà religiosa e la libertà di circolazione;

Considerato, in particolare, che, quanto all'esercizio delle libertà religiose, le limitazioni determinate dalla necessità di contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, sono state oggetto di specifiche intese fra il Governo Italiano e la CEI e, da ultimo, del Protocollo firmato il 7 maggio 2020 che prevede le misure da applicare anche nelle cd. Zone rosse a più alto rischio di contagio, nonché oggetto di successive disposizioni applicative richiamate anche in ricorso;

Rilevato che il Vicesindaco del Comune di Bono, per giustificare il provvedimento impugnato, non ha fatto riferimento ad uno

straordinario aumento del numero dei contagi rilevato dall'autorità sanitaria ma ha fatto riferimento, come si è prima ricordato, "a nuovi casi di COVID-19", aggiungendo che "il numero comunicato ATS è nettamente inferiore rispetto alle segnalazioni pervenuteci dai diretti interessati";

Ritenuto, sulla base di tali elementi, che il provvedimento impugnato appare emanato in assenza dei necessari presupposti di straordinaria necessità ed urgenza e in violazione delle citate disposizioni generali dettate in materia;

Considerato che le ricorrenti hanno affermato di aver dato corretta applicazione alle disposizioni dettate per l'esercizio del culto nel periodo emergenziale;

Ritenuto che, per le ricorrenti e per tutti i fedeli della chiesa cattolica locale che essi rappresentano, il provvedimento impugnato arreca, per le ragioni prima esposte, un danno gravissimo ed irreparabile,

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., e, per l'effetto, sospende, per la parte oggetto di impugnazione, l'ordinanza in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 febbraio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a

darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 14 gennaio 2021.

Il Presidente
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

(da www.dirittodeiservizipubblici.it)